

ALLEGATO 26

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE, PARTECIPAZIONE A EVENTI E VIAGGI DI ISTRUZIONE

ART. 1 *I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività istituzionali della Scuola. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali.*

ART. 2 *Sono da considerarsi **visite guidate** le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.*

ART. 3 *Sono da considerarsi **viaggi d'istruzione** le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa. Per le visite guidate che richiedono l'impiego di un mezzo di trasporto e per i viaggi d'istruzione è **indispensabile ottenere le autorizzazioni previste dalla legge.***

ART. 4 *Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, **di norma**, dovranno essere proposti nell'ambito dei Consigli di Classe del mese di Ottobre ed inseriti **nei verbali** del Consiglio di classe a cura dei coordinatori previa delibera dei Consigli di classe di Novembre/Dicembre alla presenza dei rappresentanti dei genitori e studenti eletti.*

Per le sole visite guidate, e per particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, si dà facoltà di aderire, anche se non preventivate in modo esatto, previa delibera generale effettuata in sede di programmazione annuale del Consiglio di Classe. A tal fine è obbligatoria la presentazione della modulistica per la partecipazione almeno 7 giorni prima dell'evento con la disponibilità del docente accompagnatore e di un suo sostituto.

ART. 5 *Il Dirigente provvederà a raccogliere le proposte dei vari Consigli di Classe e redigerà il piano annuale dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate comprensivi dei preventivi di spesa che verrà sottoposto all'approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico.*

ART. 6 *La **delibera del cdc per effettuare un viaggio d'istruzione** dovrà contenere le seguenti indicazioni:*

- 1) nominativo del Docente organizzatore del viaggio, e **di un suo sostituto** (per imprevedibile assenza);*
- 2) nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione), e dei sostituti (**uno per ogni docente accompagnatore, e comunque almeno uno per ogni classe partecipante**);*
- 3) numero degli alunni partecipanti, e loro elenco nominativo;*
- 4) destinazione, data e durata del viaggio e programma generale;*
- 5) mezzo/i di trasporto prescelto/i.*

Alla delibera dovranno essere inoltre allegati:

- a. dettagliata relazione illustrativa della rispondenza alle priorità di Istituto deliberate dal Consiglio di istituto contenente gli obiettivi didattici, culturali ed educativi dell'iniziativa.*

ART. 7 *Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (CM 291 del 14/10/1992), al fine di garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare **viaggi d'istruzione e visite guidate** evitando i periodi di alta stagione e le giornate prefestive.*

È fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell'ultimo mese di lezione; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative di educazione ambientale.

ART. 8 bis *Ai viaggi determinati da altre attività progettuali o di natura istituzionale o per la partecipazione a gare e concorsi possono partecipare tutti gli studenti coinvolti sia in Italia che all'estero.*

ART. 9 *Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati esclusivamente fra i docenti, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.*

ART. 10 Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo dove necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio.

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare – in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni.

Si dovrà curare l'avvicendamento dei docenti accompagnatori.

ART. 11 Entro la fine del mese precedente al Viaggio di istruzione gli alunni partecipanti dovranno versare sul conto corrente bancario una quota, a titolo di caparra, pari al 30% circa del costo presunto del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori.

La quota versata a titolo di caparra non verrà restituita se non per causa da addebitare alla scuola o malattia grave dell'alunno.

Ai genitori, o a chi esercita la patria potestà, verrà rilasciata la dichiarazione dell'avvenuto versamento della somma corrisposta per caparra.

ART. 12 Ai viaggi di istruzione ed alle visite guidate ogni classe interessata dovrà partecipare preferibilmente al completo, o comunque con almeno 2/3 degli alunni, salvo partecipazione autorizzata in deroga.

Gli studenti con una valutazione nel comportamento minore o uguale a 7 o, in caso di visite guidate o viaggi di istruzione antecedenti alla prima valutazione quadrimestrale, che abbiano tre o più note di natura disciplinare non partecipano alle visite guidate o viaggi di istruzione.

Nel caso in cui per motivi disciplinari il consiglio di classe decida di non far partecipare alcuni alunni al viaggio d'istruzione, il calcolo dei due terzi del numero dei partecipanti verrà fatto senza tener conto di tali alunni.

Gli alunni non partecipanti frequenteranno le lezioni in classi parallele, non essendo in alcun modo esentati dalla frequenza delle lezioni.

ART. 13 I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti, che devono comunque essere in regola con il pagamento della polizza assicurativa obbligatoria prevista dalla scuola.

Per quegli alunni in situazione economica disagiata, il consiglio d'Istituto potrà deliberare totali o parziali rimborsi in rapporto alla documentazione prodotta e alla disponibilità finanziaria dell'Istituto.

ART. 14 Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno o docente non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

ART. 15 Gli alunni verseranno le quote di partecipazione direttamente sul conto corrente bancario intestato alla scuola.

Per gli spostamenti in treno il docente responsabile provvederà all'acquisto del biglietto cumulativo, consegnando la ricevuta del versamento all'Ufficio di Segreteria.

ART. 16 La scuola ha la facoltà di organizzare in proprio viaggi e visite. È consigliabile tuttavia avvalersi di un'agenzia di viaggi.

ART. 17 Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta e sulla reale ricaduta didattica dell'esperienza sugli alunni, mettendo in luce eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio, in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

ART. 18 I momenti operativi per effettuare un viaggio d'istruzione o una visita guidata che preveda l'utilizzo di un qualsiasi mezzo di trasporto sono dunque i seguenti:

- 1) *Inclusione dell'iniziativa nel piano annuale del Consiglio di Classe ed eventualmente nel piano annuale d'Istituto formulato dai Docenti incaricati;*
- 2) *delibera del Consiglio di Classe alla quale sia allegata la relazione illustrativa degli obiettivi dell'iniziativa;*